

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLE
COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA
(atletiche, ciclistiche, motoristiche, con animali e con veicoli trainati da animali)

Delibera C.P.nn.157/100363 del 19-12-2007

INDICE

- ART. 1 – Competenze per il rilascio dell'autorizzazione
- ART. 2 – Competenze per il rilascio del nulla osta
- ART. 3 – Termini per la presentazione della domanda
- ART. 4 - Presentazione della domanda
- ART. 5 - Trasmissione dell'autorizzazione
- ART. 6 – Sospensione della circolazione

ART. 1
COMPETENZE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada competono ai **Comuni**, per le strade comunali e vicinali di un solo Comune, alla **Provincia**, in tutti gli altri casi.
2. Qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza o l'ingresso nel territorio regionale della gara.

ART. 2
COMPETENZE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione la Provincia deve conseguire il nulla osta degli enti proprietari delle strade.
2. Limitatamente alle gare che si svolgono all'interno del territorio provinciale, la Provincia deve conseguire il nulla osta dei Comuni territorialmente competenti anche qualora la gara si svolga su strade non comunali.
3. Al fine di autorizzare le gare motoristiche la Provincia deve conseguire anche il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciato previo il parere del Coni.
4. Le domande per il rilascio del nulla osta devono essere presentate agli enti interessati, a cura delle associazioni promotrici della gara.

ART. 3
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le autorizzazioni per le competizioni sportive debbono essere richieste almeno **gg.30 prima** dello svolgimento della manifestazione.

2. Gli enti di cui all'art. 2, preposti al rilascio del nulla osta, debbono provvedere entro **gg.15** dalla richiesta, trascorsi i quali si applica l'istituto del **silenzio assenso**, ai sensi della normativa regionale (art. 233, comma 5, L.R. n. 3/1999)..

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda deve essere redatta sul modulo adottato dalla Provincia e messo a disposizione anche sul suo sito internet www.provincia.fe.it , in bollo ad eccezione dei soggetti esentati dalla legge e compilata in ogni voce richiesta.
2. Alla domanda debbono essere allegati:
 - N.1 marca da bollo da apporre sull'autorizzazione (eccetto i soggetti esenti ai sensi di legge);
 - Copia del contratto di assicurazione in corso di validità;
 - Planimetria e cronotabella ai fini dell'individuazione del percorso da effettuare;
 - Nulla osta degli enti proprietari delle strade e dei comuni competenti ovvero copia della richiesta dei nulla osta, corredata della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda (ricevuta della raccomandata o report della trasmissione del fax);
 - Nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appositamente richiesto dai promotori della manifestazione previo il parere del Coni **limitatamente alle gare motoristiche**.

ART. 5

TRASMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione originale e bollata va trasmessa al richiedente promotore della competizione.
2. Copia dell'autorizzazione, corredata della planimetria e della cronotabella, va trasmessa, anche a mezzo fax, al Prefetto, ai Sindaci ed alla Questura e, per ragioni di ordine pubblico, ad eventuali altri organismi che ne facciano richiesta.

ART. 6

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

1. L'eventuale ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, in concomitanza della competizione sportiva, è di competenza:
 - del **Sindaco**, qualora la manifestazione interessi il territorio di un solo Comune;
 - del **Prefetto**, nei restanti casi.
2. L'ordinanza di cui al precedente comma è adottata a discrezione delle autorità competenti, senza alcuna formale richiesta preventiva alla Provincia.